

ALLEGATO "B" ALLO STATUTO

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE UROP

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione UrOP e dei suoi organi, i diritti e gli obblighi dei suoi componenti, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

Art.2 – NORME DI ISCRIZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE

Le domande di ammissione all'Associazione devono essere presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione del Collegio dei Garanti e quindi alla decisione dell'Assemblea degli Associati.

La domanda deve essere supportata da almeno un Associato.

I nuovi Associati acquisiscono diritto di voto all'Assemblea successiva a quella in cui sono stati ammessi

Si acquista la definitiva qualifica di Associato solo dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa relativa all'anno di approvazione della richiesta da parte dell'Assemblea degli Associati. L'importo di tali quote è stabilito dal Consiglio Esecutivo. Il termine di scadenza per il rinnovo della quota associativa annuale è fissato alla fine del mese di Marzo di ciascun anno ed in ogni caso il pagamento della quota associativa deve avvenire prima della data di effettuazione dell'Assemblea degli Associati onde poter esercitare il diritto di voto.

Art. 3 – QUALIFICA DEGLI ASSOCIATI

Sono Associati Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano attività urologica e/o andrologica presso Case di Cura Private, Private accreditate e liberi professionisti ambulatoriali.

Possono essere altresì Associati Ordinari i medici che prestano la loro attività in strutture urologiche pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (vedasi Art. 7 dello Statuto)

Le domande di ammissione all'Associazione in qualità di Associato Ordinario devono essere

presentate al Consiglio Esecutivo che, dopo la valutazione, le sottoporrà all'approvazione del Collegio dei Garanti e quindi alla decisione dell'Assemblea degli Associati (vedasi Art. 7 dello Statuto)

Sono Associati Onorari coloro che si sono resi meritevoli nel campo delle scienze urologiche o si sono particolarmente adoperati per il perseguimento dei fini dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati delibera con le maggioranze previste dallo Statuto l'attribuzione della qualifica di Associato Onorario su proposta del Consiglio Esecutivo.

Gli Associati Onorari hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Sono Associati Sostenitori i medici che prestano la loro attività presso Case di Cura Private, Private accreditate e liberi professionisti ambulatoriali, e in strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, cultori della specialità urologica e/o andrologica. Sono Associati Juniores i medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia o Andrologia.

L'Associato Sostenitore partecipa attivamente a tutte le attività scientifiche e formative dell'Associazione.

Ogni Associato può ricoprire la carica di Coordinatore regionale o macroregionale dell'Associazione dopo almeno 1 (un) anno di iscrizione, purchè in regola con le quote associative.

Art. 4- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

4.1 CRITERI GENERALI

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati si tiene, di norma, nel corso della seduta amministrativa che ha luogo nel giorno del Congresso Nazionale ritenuto più idoneo dal Consiglio Esecutivo. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed il suo svolgimento è regolato dall'art. 18 dello Statuto. Essa si svolge secondo un Ordine del Giorno (OdG) predisposto dal Consiglio Esecutivo. Possono partecipare all'Assemblea Generale tutti gli Associati, ma hanno diritto di voto solamente gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati che presentano domanda di iscrizione alla Associazione non hanno diritto di voto nella Assemblea che dovrà decider la loro domanda di iscrizione. Il Segretario-Tesoriere dell'Associazione deve approntare le liste, anche per via informatica, che possa favorire un'immediata identificazione degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di contestazione, l'Associato è tenuto a provare, esibendone ricevuta, l'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo la seduta, il Segretario

dell'Assemblea provvede alla stesura del verbale nei modi previsti dall'art. 21 dello Statuto.

4.2 ORDINE DEL GIORNO (ODG)

L'Ordine del giorno deve comprendere almeno i seguenti punti:

- Relazione del Presidente
- Relazione di bilancio e programmazione economica
- Relazioni dei presidenti dei comitati e/o uffici sulle attività svolte
- Ammissione dei nuovi Associati su proposta del Consiglio Esecutivo
- Varie ed eventuali

Art. 5 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

5.1 CRITERI GENERALI

In occasione delle elezioni è necessario che nella sede elettorale siano predisposti appositi spazi, idonei per ubicazione ed estensione, che fungano da seggio elettorale e che siano facilmente identificabili e raggiungibili da parte degli Associati. Hanno diritto di voto tutti gli Associati che per poter essere ammessi al voto debbono essere in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e per gli anni arretrati ove dovute. Per ognuna delle cariche da eleggere ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Nessun candidato può essere presente all'interno del seggio al di fuori del tempo strettamente richiesto per la sua espressione di voto.

Il Consiglio Esecutivo stabilirà i giorni delle votazioni e l'orario di apertura e chiusura dei seggi, dandone tempestiva comunicazione agli Associati nella lettera di convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno la decisione circa l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo. Il seggio dovrà, in ogni caso, essere chiuso prima dell'inizio della suddetta Assemblea. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio provvederà a redigere apposito verbale contenente le graduatorie finali e la graduatoria degli eletti e lo consegnerà al Presidente dell'Assemblea che ne darà lettura nel corso dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti fra candidati per una medesima carica, che non ne consenta l'elezione, si seguirà la regola dell'anzianità d'iscrizione all'UrOP, se persiste parità si terrà conto dell'anzianità anagrafica ed in caso di ulteriore parità deciderà l'Assemblea con voto palese.

5.2 REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il termine di presentazione delle candidature ad una determinata carica è fissato in almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea con all'ordine del giorno la decisione sulla elezione dei membri del Consiglio Esecutivo. Non sono ammesse candidature a più di una carica da eleggere. E' compito del Segretario-Tesoriere provvedere, almeno entro 45 giorni dalla data fissata per le elezioni, alla pubblicazione sul sito web dell'Associazione dell'elenco contenente, per ogni carica associativa le candidature pervenute in ordine alfabetico. Tale elenco va inoltre affisso presso il seggio elettorale. Le candidature devono rispondere ai requisiti previsti nello Statuto.

Possono presentare la candidature alle cariche del Consiglio Esecutivo gli Associati che abbiano maturato una militanza d'iscrizione di almeno 2 anni e che siano stati sempre in regola con le quote associative.

5.3 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è formato da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio Esecutivo. I suoi componenti sono scelti fra i non candidati a cariche associative. Al Presidente del seggio spetta il compito di verificare la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricato di effettuare le operazioni di spoglio in pubblico.

5.4 MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto è segreto e può essere espresso presentandosi al seggio elettorale.

Art. 6 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le elezioni dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti saranno effettuate mediante voto palese (per alzata di mano) espresso dagli Associati durante l'Assemblea degli Associati. Le candidature per le cariche in oggetto dovranno pervenire al Consiglio Esecutivo almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale con all'ordine del giorno la nomina del nuovo Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti.

Le candidature devono essere attinenti alle norme previste nello Statuto.

Art. 7 - COORDINATORI REGIONALI E MEMBRI DEI COMITATI

Tutti gli Associati possono richiedere di far parte dei Coordinatori Regionali oppure dei Comitati organizzati nell'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo eletto provvederà in un'apposita riunione alla nomina dei Coordinatori Regionali previsti e dei Membri dei Comitati il cui numero e la cui composizione potrà variare a seconda delle esigenze individuate dal Consiglio Direttivo

Art. 8 - UFFICI

Nell'Art. 28 dello Statuto è previsto che i Consiglieri si occupino del coordinamento degli Uffici, pertanto s'individuano gli Uffici sotto elencati:

1. Educazionale
2. Comunicazione
3. Scientifico
4. Programmazione

Ad ognuno di essi verrà assegnato uno o più Consiglieri del Consiglio Esecutivo che avrà il compito di coordinarlo; a tale scopo può e deve giovare della collaborazione degli Associati che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Art. 9 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale UrOP avrà cadenza annuale

9.1 PRESIDENTE E SEDE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Durante l'Assemblea degli Associati annuale verrà decisa la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale da celebrarsi dopo due anni per consentirne la preparazione con congruo anticipo. Tutti gli Associati aventi diritto di voto ed in regola con i doveri associativi possono presentare candidatura

per la presidenza del Congresso Nazionale indicando contestualmente la sede. Tale candidatura va presentata per iscritto al Consiglio Esecutivo tramite il Presidente almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea degli Associati annuale. Sarà compito dell'Assemblea degli Associati scegliere la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale tra le candidature pervenute.

9.2 STRUTTURA E TEMI DEL CONGRESSO NAZIONALE

La strutturazione ed i temi del Congresso verranno concordati dal Presidente designato con il Comitato Scientifico e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Esecutivo.

9.3 ATTIVITA' ASSOCIATIVE, ALLESTIMENTI DI AREE ESPOSITIVE E PREMI SPECIALI

Le attività associative saranno proposte dal Presidente del Congresso e dovranno ottenere l'approvazione del Consiglio Esecutivo. Esse dovranno essere organizzate in modo da non essere di ostacolo alla partecipazione degli Associati ai lavori congressuali; a tal fine si dovrà anche operare affinché le colazioni di lavoro siano tali da consentire il rispetto dell'orario dei lavori congressuali.

Nella sede congressuale si dovrà tenere conto della predisposizione di apposita ed adeguata area per l'eventuale esposizione di stand, apparecchiature e strumentario medico-chirurgico, per editoria scientifica e per presidi farmaceutici ed affini.

Il Comitato Scientifico, d'intesa con il Presidente del Congresso, e previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo potrà istituire dei premi speciali per i migliori contributi scientifici anche in funzione di proposte provenienti dagli sponsors. L'attribuzione dei premi speciali sarà curata dal Comitato Scientifico che, a sua discrezione, potrà istituire, un mese prima dello svolgimento del Congresso, una commissione ad hoc per la scelta dei vincitori.

9.4 COPERTURA ECONOMICA

Tutte le attività scientifiche e associative dovranno essere compatibili con la relativa copertura economica indicata nel bilancio di previsione.

Art. 10 - RIMBORSI ED OSPITALITA'

10.1 RIMBORSI

Le riunioni degli organi associativi saranno effettuate di norma durante incontri istituzionali e non

prevedono rimborsi se non in casi eccezionali decisi dal Consiglio Esecutivo oppure dal Presidente.

10.2 OSPITALITA'

I Presidenti dei Congressi Nazionali, se necessario, possono usufruire di una somma, stabilita di volta in volta e autorizzata dal Consiglio Esecutivo per invitare ospiti e/o personalità di prestigio, per la caratterizzazione del programma associativo e scientifico. Tali spese debbono essere obbligatoriamente documentate dal Presidente del Congresso al Consiglio Esecutivo

Art. 11 -ATTIVITA' VARIE

Il Consiglio Esecutivo può assegnare borse di studio o premi, di cui dispone il finanziamento, su indicazione e/o sentito il parere del Comitato Scientifico, secondo modalità concorsuali stabilite di volta in volta.

11.1 PATROCINI

Il patrocinio UrOP viene concesso dal Consiglio Esecutivo solo ad incontri scientifici di chiara levatura, sentito il parere del Presidente. Le domande dovranno pervenire al Consiglio Esecutivo con congruo anticipo. In caso di assenza del Presidente, il Direttore Operativo potrà concedere il patrocinio. Il patrocinio non deve comportare alcun onere finanziario né alcuna obbligazione di qualsivoglia natura all'Associazione.

11.2 VIDEOTECA DELL'ASSOCIAZIONE

Il Comitato Scientifico si attiverà per organizzare una videoteca associativa. Essa raccoglierà i contributi di particolare interesse scientifico e didattico che gli Associati potranno consultare previa richiesta al Presidente dello stesso Comitato Scientifico. I video saranno conferiti dagli Associati a titolo gratuito e l'Associazione ne diventerà proprietaria, ma dovrà in tutte le occasioni di utilizzo citare gli Autori.

11.3 ELENCO DEGLI ASSOCIATI

E' richiesto agli Associati di tenere informato il Segretario-Tesoriere degli eventuali cambiamenti dei dati anagrafici, di lavoro, telefonici e di indirizzo anche della email, autorizzando contestualmente

l'associazione al loro trattamento per quanto concerne gli adempimenti relativi alla privacy.

11.4 ALTRE ATTIVITA'

Tutte le attività sopraindicate e/o non specificamente previste nei precedenti articoli, ma che impegnino in qualsiasi modo l'Associazione, anche se promosse a livello territoriale, oltre alla preventiva compatibilità prevista dal precedente art. 7.5 dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio Esecutivo individua le sezioni regionali (singole regioni o raggruppamento di regioni) e all'atto della prima stesura vengono individuate 10 regioni o raggruppamenti regionali.

Per l'esattezza:

1. Abruzzo / Marche/ Umbria / Molise
2. Campania
3. Emilia Romagna / Toscana
4. Lazio
5. Liguria / Piemonte/ Valle D'Aosta
6. Lombardia
7. Puglia/ Basilicata
8. Calabria / Sicilia
9. Sardegna
10. Veneto / Friuli Venezia Giulia / Trentino Alto Adige

Art. 12 - CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione in esecuzione di quanto previsto all'Art.5 comma 6 dello Statuto si è dotata del Codice Etico riportato nell'allegato A dello Statuto che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 13 - DELEGA PER MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non deroga in alcun modo lo Statuto e, ove incompatibile con esso, prevale quest'ultimo.

E' espressamente qui fatta delega dall'Assemblea al Consiglio Esecutivo - in via concorrente con essa e non esclusiva, nonché con facoltà di revoca senza giusta causa da parte dell'Assemblea – di

apportare a questo Regolamento e al Codice Etico tutte quelle integrazioni e/o variazioni ritenute necessarie allo svolgimento materiale e organizzativo delle attività associative - purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi di democraticità e delle norme dettate dallo Statuto - potendo modificare esclusivamente i seguenti articoli del presente Regolamento: 4.2, 5.2, 5.3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La presente delega sarà attuata, in uno o più soluzioni, dal Consiglio Esecutivo con le modalità di cui all'art. 22 dello Statuto.